

Regolamento
sulle competenze e procedure per l'utilizzo dell'importo assegnato
dalla Confederazione al Cantone per l'integrazione delle persone
ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti
 (del 29 aprile 2009)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato l'art. 6 della Legge cantonale sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971;

decreta:

Campo d'applicazione

Art. 1 Il presente regolamento disciplina competenze e procedure per l'utilizzo dell'importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l'integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti.

Destinatari

Art. 2 Destinatari dei provvedimenti d'integrazione sono le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti residenti nel Cantone.

Provvedimenti

Art. 3¹ L'integrazione è perseguita tramite l'accompagnamento in percorsi individualizzati comprendenti le seguenti fasi:

- a) valutazione delle potenzialità e delle lacune;
- b) orientamento verso le misure idonee di integrazione e inserimento formativo o professionale;
- c) accompagnamento durante le misure;
- d) inserimento formativo o collocamento lavorativo se non già effettuati tramite le misure di cui alla lettera b).

Attribuzione di mandati

Art. 4² ¹Per i provvedimenti di cui all'art. 3, è prevista l'attribuzione di un mandato ad un ente esterno.

²L'ente designato può far capo all'offerta esistente di misure d'integrazione e di inserimento formativo o professionale o prevederne di nuove.

³L'ente designato può avvalersi della collaborazione dei servizi della Sezione del lavoro e della Divisione della formazione professionale.

Organizzazione

Art. 5³ Sono istituiti:

- a) un coordinatore operativo di progetto;
- b) una direzione interdipartimentale di progetto, così composta:
 - il direttore della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (presidente)
 - il coordinatore operativo di progetto (segretario)
 - il capo dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
 - il delegato cantonale all'integrazione degli stranieri e alla lotta contro il razzismo
 - il capo della Sezione della popolazione
 - il capo della Sezione del lavoro
 - il direttore aggiunto della Divisione della formazione professionale.

Competenze

Coordinatore operativo di progetto

Art. 6 Il coordinatore operativo di progetto è competente a:

- a) coordinare l'esecuzione del progetto e assicurare l'informazione sul suo andamento e i suoi risultati;

¹ Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.

² Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.

³ Art. modificato dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 463.

- b) autorizzare i richiedenti a beneficiare delle misure d'integrazione individuali di cui all'art. 3 lett. c);
- c) assistere e informare la direzione di progetto;
- d) redigere i rapporti di cui all'art. 11.

Direzione di progetto

Art. 7⁴ La direzione di progetto è competente a:

- a) decidere gli orientamenti strategici del progetto;
- b) definire il mandato di cui all'art. 4 cpv. 1;
- c) definire i mandati, e scegliere i mandatari, per l'offerta di nuove misure di integrazione e di inserimento formativo o professionale di cui all'art. 4 cpv. 2 per importi fino a fr. 50'000.-; offerte per importi superiori sono deliberate dal Consiglio di Stato tramite risoluzione governativa.

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento

Art. 8 L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento è competente per la gestione finanziaria dell'importo, tramite il conto deposito appositamente istituito.

Divisione dell'azione sociale e delle famiglie

Art. 9⁵ La Divisione è competente a:

- a) designare il coordinatore operativo di progetto;
- b) stipulare il contratto di prestazione con l'ente a cui è attribuito il mandato di cui all'art. 4 cpv. 1.

Dipartimento della sanità e della socialità

Art. 10⁶ Il Dipartimento è competente per l'applicazione del presente Regolamento, avvalendosi della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie e del suo Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, della direzione di progetto e del coordinatore operativo.

Informazione

Art. 11⁷ Annualmente, entro la fine di maggio, la Direzione di progetto trasmette al Consiglio di Stato e all'Ufficio federale delle migrazioni, tramite il Delegato cantonale all'integrazione degli stranieri, un rapporto sugli esiti del progetto.

Entrata in vigore

Art. 12 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.⁸

Publicato nel BU **2009**, 192.

⁴ Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347; precedente modifica: BU 2011, 51.

⁵ Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.

⁶ Art. modificato dal R 18.1.2011; in vigore dal 21.1.2011 - BU 2011, 51.

⁷ Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.

⁸ Entrata in vigore: 5 maggio 2009 - BU 2009, 192.